

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Articolo 1

Principi generali in materia di applicazione delle sanzioni

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e mirano a rafforzare il senso di responsabilità, a ripristinare la correttezza dei rapporti all'interno della comunità scolastica e a recuperare l'alunno, per una serena convivenza.

Ogni alunno è responsabile a livello personale delle proprie azioni e ha diritto ad esporre le proprie ragioni prima dell'applicazione dell'eventuale sanzione disciplinare. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione, ispirate al principio della gradualità e, per quanto possibile, alla riparazione del danno.

Le sanzioni tengono conto della situazione personale dell'alunno, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esse derivano. All'alunno sarà offerta la possibilità di convertire le sanzioni, irrogabili in ragione di una mancanza disciplinare, in attività in favore della comunità scolastica e/o alla comunità territoriale. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Qualora il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato, il Dirigente Scolastico effettuerà comunicazione all'autorità competente. Provvedimenti e atti relativi alle sanzioni saranno inseriti nel fascicolo personale dell'alunno e lo seguiranno nell'eventuale trasferimento ad altra istituzione scolastica. Le sanzioni disciplinari non sono considerate dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti, che hanno dato luogo alla sanzione stessa. In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili utilizzando "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e, comunque, nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007.

Articolo 2

Classificazione dei provvedimenti disciplinari

1. Sono individuate, ai fini del presente Regolamento, e in applicazione del comma 1 dell'art.4 D.P.R. n. 249/1998 così come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 235/2007 e chiarito nella Nota ministeriale del 31 luglio 2008, le seguenti sanzioni disciplinari:

TABELLA A - INFRAZIONI DISCIPLINARI **(SANZIONI: RICHIAMO, NOTA DISCIPLINARE E AMMONIZIONE)**

| DOVERI DPR n. 235 del 21 novembre 2007 | COMPORAMENTI che si caratterizzano come INFRAZIONI ai doveri | TIPOLOGI A DI SANZIONE (secondo ordine crescente di gravità della mancanza e reiterazione del comportame n to scorretto) | CONSEGUEN ZE (secondo ordine crescente di gravità della mancanza e reiterazione del comportamento scorretto) |
|--|---|--|---|
| FREQUENZA REGOLARE E IMPEGNO SCOLASTICO | <ul style="list-style-type: none"> • assenze, ritardi, ingressi a seconda ora ingiustificati; • uso improprio del Registro Elettronico per le giustificazioni; • ritardi al rientro intervalli e al cambio d'ora; • mancata esecuzione delle specifiche attività programmate in classe anche per assenza del materiale didattico occorrente; • consegna non puntuale delle verifiche o assenza ingiustificata durante le verifiche programmate (curricolari e/o di recupero); • mancato svolgimento delle esercitazioni assegnate; • uso non autorizzato di smartphone o device durante le attività didattiche | Richiamo annotato nel R.E. | Ripercussioni sul voto di condotta secondo le modalità indicate nella griglia d'Istituto per la valutazione del Comportament o. Eventuale risarcimento del danno |

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>RISPETTO DEGLI ALTRI (Cfr. Regolamento d'Istituto per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e il Cyberbullismo)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • insulti e termini volgari e/o offensivi; • interventi inopportuni durante le lezioni; • mancato rispetto del materiale altrui; • atti o parole che consapevolmente tendano a creare situazioni di emarginazione; • uso non autorizzato di smartphone e/o di device elettronici | <p>Richiamo annotato nel R.E., nota disciplinare o ammonizione</p> | |
| <p>RISPETTO DELLE NORME ORGANIZZATIVE DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE</p> | <ul style="list-style-type: none"> • violazione delle norme di comportamento contenute nel Regolamento d'Istituto che non mettano a rischio l'incolumità degli altri soggetti della comunità, con particolare attenzione all'allontanamento arbitrario dalla scuola; • violazioni dei regolamenti di laboratorio e degli spazi attrezzati; • danneggiamento di apparati connessi alla sicurezza. | <p>Nota disciplinare o Ammonizione</p> | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE</p> | <ul style="list-style-type: none"> • mancato mantenimento della pulizia degli ambienti; • danni arrecati al patrimonio materiale della scuola; • scritte su muri, porte e banchi | <p>Richiamo, nota disciplinare o ammonizione</p> | |
|--|---|--|--|

TABELLA B - INFRAZIONI DISCIPLINARI
(SANZIONI: ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI - ESCLUSIONE DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO FINALE O NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO)

| DOVERI DPR n. 235 del 21 novembre 2007 | COMPORTEMEN TI che si caratterizzano come INFRAZIONI ai doveri | TIPOLOGIA DI SANZIONE (secondo ordine crescente di gravità della mancanza e reiterazione del comportamen to scorretto) | CONSEGUEN ZE (secondo ordine crescente di gravità della mancanza e reiterazione del comportamen to scorretto) |
|--|--|---|---|
| RISPETTO DEGLI ALTRI (Cfr. Regolamento d’Isti tuto per la prevenzione del Bullismo e il Cyberbullismo) | <ul style="list-style-type: none"> • ricorso alla violenza / atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui; • utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui, anche nelle interazioni <i>on line</i> e social; • atti di bullismo e cyberbullismo; • propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone; • compimento di fatti di reato; • introduzione nella scuola di alcolici e/o droghe; | Allontanament o dalle lezioni (sospensio ne) fino a 15 giorni Allontanament o per periodi superiori a 15 giorni o sino al termine delle lezioni Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi | Ripercussioni sul voto di condotta secondo le modalità indicate nella griglia d’Istituto per la valutazione del Comportamen to. Esclusione da attività integrative e/o viaggi d’istruzion e. Non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato Risarcimento del danno |

| | | | |
|---|---|---|--|
| <p>RISPETTO DELLE NORME ORGANIZZATIVE E DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE</p> | <ul style="list-style-type: none"> • violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati; • danneggiamento volontario e/o rimozione di apparati connessi alla sicurezza | <p>Allontanamento o dalle lezioni (sospensione) fino a 15 giorni</p> <p>Allontanamento o per periodi superiori a 15 giorni o sino al termine delle lezioni</p> <p>Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi</p> | <p>Ripercussioni sul voto di condotta secondo le modalità indicate nella griglia d'Istituto per la valutazione del Comportamento.</p> <p>Esclusione da attività integrative e/o viaggi d'istruzione.</p> <p>Non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato Risarcimento del danno</p> |
| <p>RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE</p> | <ul style="list-style-type: none"> • danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature (vetri, pannelli, strumenti didattici e di laboratorio, computer, attrezzi e suppellettili nelle palestre...); • ripetute scritte su muri, porte e banchi. | <p>Allontanamento o dalle lezioni (sospensione) fino a 15 giorni</p> <p>Allontanamento o per periodi superiori a 15 giorni o sino al termine delle lezioni</p> <p>Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi</p> | <p>Ripercussioni sul voto di condotta secondo le modalità indicate nella griglia d'Istituto per la valutazione del Comportamento.</p> <p>Esclusione da attività integrative e/o viaggi d'istruzione.</p> <p>Non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato</p> <p>Risarcimento del danno</p> |

2. Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni: Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.
3. L'allontanamento per periodi superiori a 15 giorni adottato se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie: 1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo;
4. L'allontanamento dalle lezioni sino al termine dell'anno scolastico e/o l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale come la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi è previsto alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti: 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale; 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;
5. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni (Art. 4 comma 11 del D.P.R. 249/98).

Articolo 3

Soggetti che irrogano le Sanzioni, procedure d'irrogazione e criteri generali in materia di applicazioni delle sanzioni:

1. Le sanzioni, così come individuate all'art. 27, saranno irrogate a conclusione di un procedimento così articolato:

| | SANZIONE | SOGGETTI IRROGATORI | PROCEDURE |
|---|----------|---|--|
| A | Richiamo | Docente e/o Dirigente Scolastico | a. contestazione immediata dell'addebito da parte del docente che rileva l'infrazione ed invito allo studente o alla studentessa ad esporre le proprie ragioni; b. annotazione e comunicazione della sanzione alla famiglia tramite R.E. Le stesse sanzioni verranno ribadite durante i colloqui con le famiglie; |

| | | | |
|---|---|----------------------------------|---|
| B | Nota Disciplinare | Docente e/o Dirigente Scolastico | <p>a. contestazione immediata dell'addebito da parte del docente che rileva l'infrazione ed invito allo studente o alla studentessa ad esporre le proprie ragioni;</p> <p>b. annotazione e comunicazione della sanzione alla famiglia tramite R. E. Le stesse sanzioni verranno ribadite durante i colloqui con le famiglie;</p> <p>c. in caso di notifica dell'infrazione da parte di un operatore scolastico, il Docente che riceve la notifica o il Dirigente Scolastico prima di irrogare la sanzione devono accertarsi della veridicità dei fatti;</p> |
| | Ammonizione | Dirigente Scolastico | <p>a. Il Dirigente Scolastico sentito il coordinatore della classe: a. accerta della veridicità dei fatti;</p> <p>b. decide ed applica la sanzione;</p> <p>c. convoca la famiglia dell'alunno minorenni o l'alunno stesso se maggiorenne presso l'ufficio di presidenza per la notifica della sanzione irrogata. In caso di alunno maggiorenne, la scuola si riserva di notificare alla famiglia, tramite comunicazione scritta, la sanzione irrogata al figlio.</p> |
| D | Allontanamento dalle lezioni (sospensione) per meno di 15 giorni: | Consiglio di Classe | <p>a. Il Dirigente Scolastico informato dei fatti, in collaborazione con il/i Coordinatore/i della/e classe/i coinvolta/e, procede alla raccolta e all'analisi scrupolosa di tutte le informazioni e le prove documentali possibili relative all'infrazione. In questa fase verranno ascoltati tutti gli attori coinvolti direttamente. Chi ha rilevato e/o denunciato il fatto è tenuto a presentare una relazione dettagliata dell'accaduto. Se minori i soggetti in questione verranno ascoltati solo in presenza di chi ne esercita la potestà genitoriale. Anche se maggiorenne la famiglia dello/a studente/studentessa coinvolto/a verrà comunque informata dei fatti e convocata;</p> <p>b. Se i fatti vengono confermati come infrazione grave al Regolamento d'istituto:</p> <p>1.1. Il Dirigente Scolastico notifica all'alunno se maggiorenne o alla sua famiglia/tutori se minorenni, l'apertura del procedimento tramite una contestazione di</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>addebito scritta. In caso di alunno maggiorenne, la scuola si riserva di comunicare l'apertura del procedimento anche alla famiglia dello stesso;</p> <p>1.2. Convocazione straordinaria del Consiglio di classe, di norma entro 5 giorni dall'evento, che si articola nei seguenti due momenti: 1) il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase dibattimentale). Lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento e se minorenni, deve essere assistito dai genitori. L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. L'Organo competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione; 2) Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa). In tale momento l'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi. Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Ai fini della "presenza del numero legale", i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo. Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno e comunque non oltre i sette giorni di distanza dalla seduta sospesa onde evitare inopportune dilazioni della tempistica.</p> <p>1.3. Convocazione, tramite comunicazione scritta, della famiglia o dei soggetti tutori dell'alunno minorenni in questione, per la notifica della sanzione irrogata dall'Organo competente. Anche in presenza di alunno maggiorenne la scuola si riserva di convocare la famiglia per la notifica della sanzione irrogata al proprio figlio;</p> |
|--|--|--|---|

| | | | |
|---|--|----------------------|--------------------------------------|
| E | Allontanamento per periodi superiori a 15 giorni o sino al termine delle lezioni | Consiglio d'Istituto | Si procede come al punto precedente. |
|---|--|----------------------|--------------------------------------|

| | | | |
|---|--|--|--|
| F | <u>Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. (Art. 4 comma 11 del D.P.R. 294/98)</u> | | |
|---|--|--|--|

2. Per quanto ai punti A, B e C la reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare comporta, di regola, l'applicazione della sanzione disciplinare di grado immediatamente superiore come di seguito indicato: 1) dopo il terzo richiamo scatta la nota disciplinare; 2) dopo la terza nota disciplinare scatta l'Ammonizione; 3) dopo la seconda Ammonizione scatta una sospensione da uno a due giorni; 4) fatta salva la responsabilità personale il concorso con altri costituisce aggravante. Le precedenti indicazioni fanno salva la gravità dell'infrazione contestata;
3. con riferimento alle sanzioni D ed E i Consigli di classe ed il Consiglio di istituto operano al fine di evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione i Consigli di classe ed il Consiglio di istituto devono prestare una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio. Qualora si verifichi l'evenienza di un superamento del tetto massimo di assenze gli organi irrogatori adotteranno la commutazione della sanzione secondo quanto disposto all'art. 29 del regolamento d'Istituto fatta salva l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione agli Esami di Stato;
4. le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente. La sanzione disciplinare deve sempre specificare in maniera chiara i motivi che l'hanno resa necessaria (art. 3 L. 241/1990) e indicare il termine ultimo del procedimento; più grave è la sanzione più è necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto dei principi di proporzionalità e di gradualità nell'applicazione. Nei casi in cui si provveda all'allontanamento sino al termine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale e/o la non ammissione agli Esami di Stato, nella sanzione occorrerà esplicitare i

motivi per cui “non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico”;

5. Ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. n. 297/1994 gli organi collegiali (Consiglio di classe e Consiglio di istituto) quando esercitano la competenza in materia disciplinare operano nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi gli studenti e i genitori. Qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato, o il genitore di questi, essi hanno il dovere di astensione.

Articolo 4

Commutazione delle Sanzioni in attività compensative e riammissione in comunità

In ottemperanza a quanto stabilito all’art. 4 comma 5 del D.P.R. 249/98, si stabilisce quanto di seguito:

1. in caso di sanzioni di tipologia B, C e D – che non prevedano l’allontanamento dalla scuola – lo studente potrà svolgere, al di fuori dell’orario di lezione, attività compensative (riordino di laboratori, pulizia dei banchi o dei cortili, piccola manutenzione, sistemazione di spazi, ausilio in attività di segreteria, attività di ricerca, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati intesa come composizione scritta o artistica, ecc..., che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi verificatisi nella scuola ecc.), in modo proporzionale alla mancanza disciplinare, in favore della comunità scolastica e/o della comunità territoriale anche in convenzione con enti e associazioni, Tali attività compensative verranno deliberate dall’organo che ha irrogato la sanzione. In caso di alunno maggiorenne la scuola si riserva ugualmente di comunicare alla famiglia la conversione della sanzione opzionata dal figlio.

2. in caso di sospensione dalle lezioni per periodi compresi tra 1 e 15 giorni, ogni giorno di allontanamento dalla comunità scolastica potrà essere sostituito con due ore giornaliere di attività a favore della comunità scolastica proporzionate alla mancanza disciplinare;
3. in caso di allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica. In casi particolari di incompatibilità potrà essere disposto il trasferimento ad altra classe dello stesso livello fino al termine delle attività. La riammissione in comunità dovrà essere preventivamente ed opportunamente valutata dal Consiglio d’Istituto. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola. (Art. 4 comma 10 del D.P.R. 249/98);

Articolo 5

Conciliazione

Per quanto riguarda le sanzioni riferite ai punti C e D fino a 48 ore prima della seduta del Consiglio di Classe, lo studente può chiedere il rito della conciliazione. Non possono chiederlo gli studenti che ne abbiano già usufruito. Nel caso di studente minorenni, il rito della conciliazione deve essere richiesto dalla famiglia. Il Dirigente Scolastico, acquisita la richiesta, dà mandato al docente Coordinatore di classe di individuare un’attività alternativa adeguatamente proporzionata,

secondo quanto indicato sopra. L'accettazione dell'attività alternativa annulla la convocazione del Consiglio di classe e la possibilità di impugnazione. Nel caso di studente minorenni, l'accettazione dell'attività alternativa è efficace solo se condivisa dalla famiglia. Sul piano formale, la conciliazione si traduce in una diffida scritta del Dirigente Scolastico, con annotazione sul Registro di classe.

Articolo 6

Risarcimento del danno

L'applicazione di una sanzione disciplinare non esclude la responsabilità dello studente in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati. Alle sanzioni disciplinari di cui sopra potrà, pertanto, sommarsi l'onere del risarcimento del danno. Nella circostanza si procede come di seguito:

- a) chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamento dei locali e delle attrezzature è tenuto a risarcire il danno;
- b) nel caso in cui il responsabile o i responsabili non vengano individuati sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento, e ciò relativamente agli spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica;
- c) nel caso si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti realmente estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l'onere del risarcimento, secondo le specificazioni indicate al seguente punto;
- d) qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi, etc.) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che insieme utilizzano quegli spazi ad assumersi l'onere della spesa; nel caso di un'aula danneggiata in assenza della classe per motivi didattici, l'aula viene equiparata al corridoio;
- e) se i danni riguardano spazi collettivi quali l'atrio e l'aula magna, il risarcimento spetterà all'intera comunità scolastica;
- f) è compito della Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto fare la stima dei danni verificatisi e comunicare per lettera agli studenti interessati ed ai loro genitori la richiesta di risarcimento per la somma spettante. Le somme derivate da risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni;
- g) le piccole riparazioni per il ripristino di quanto danneggiato, così come le pulizie dei pavimenti e della parte inferiore delle finestre (dall'interno) nonché interventi di imbiancatura ad altezza d'uomo non comportanti né l'uso di scale né di impalcature di qualsiasi genere, possono essere effettuati dagli studenti le cui famiglie si rendano a ciò disponibili, sotto la vigilante direzione di personale docente e non docente, previa adozione delle opportune misure di sicurezza.

Articolo 7

Impugnazione

Avverso le sanzioni disciplinari, esclusa la sanzione A di cui al precedente art. 28, è ammesso ricorso da parte degli studenti o di chi ne avesse interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione, all'Organo di Garanzia della Scuola che dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.

Nel frattempo la sanzione viene sospesa in attesa della decisione dell'Organo di Garanzia. Gli studenti o chiunque vi abbia interesse può proporre reclami contro le violazioni del regolamento di cui al DPR 24.06.1998 n. 249 così come modificato e integrato con D.P.R. 21.11.2007 n. 235 contenute nei regolamenti degli istituti, al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Articolo 8

Disposizioni finali

Ogni componente del Collegio dei Docenti o del Consiglio di Istituto ha facoltà di proporre modifiche al Regolamento di Disciplina. Ogni proposta di modifica, motivata e fatta pervenire in forma scritta all'Ufficio di dirigenza, sarà comunicata ai membri del Consiglio d'Istituto e sottoposta al primo Collegio dei Docenti previsto, che in merito sarà chiamato ad esprimere parere obbligatorio ma non vincolante. La proposta di modifica sarà quindi sottoposta alla discussione del primo Consiglio di Istituto previsto, che in merito delibererà in via definitiva. In presenza di una maggioranza di almeno i 2/3 dei votanti la proposta di modifica si considera definitivamente approvata.

Il presente Regolamento integra il Regolamento d'Istituto e i seguenti regolamenti:

- a) Patto di Corresponsabilità;
- b) Regolamento d'Istituto per la prevenzione e contrasto del Bullismo e Cyberbullismo;
- c) Regolamento d'Istituto per la "Sicurezza informatica, uso consapevole delle TIC e dei laboratori"
- d) Regolamento palestra
- e) Regolamenti laboratori cucina, Sala, Ricevimento
- f) Regolamento uditori
- g) Regolamento passaggi scolastici da altre scuole
- h) Piano per la DDI

Per quanto non previsto fanno fede le normative generali in vigore.

Approvato in via definitiva del Consiglio d'Istituto il presente Regolamento viene affisso all'albo e pubblicato sul sito della scuola.